



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Adottato con deliberazione consiliare n.21 dd. 9 dicembre 1994.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Grado le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs.15.11.1993, n.507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art.2 del D.Lgs.15.11.1993, n.507, il Comune di Grado, la cui popolazione residente al 31.12.1993 è di n.9162 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

ART. 4 – FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma III, della legge 8.6.1990, n.142, o ai soggetti iscritti nell'albo dei Concessionari dei Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art.22 della legge n.142/90.

Nel caso di gestione in appalto il concessionario dovrà attenersi alle norme del presente regolamento.

ART.5* – TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di un anno.

* modificato con Decreto del Comitato Regionale Territoriale di Controllo di Gorizia del 22/02/1995, Prot.n.3869/94, n.progr.Comit.412

ART.6 – CATEGORIA SPECIALE

Il Comune di Grado non è tenuto ad applicare le categorie speciali.

ART.7 – AUMENTO STAGIONALE

In relazione al disposto dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. n.507/1993, poiché il Comune è oggetto di rilevanti flussi turistici, alle tariffe di cui all'art.12, commi 2, 3, 4 e 5 ed all'art.15, stessa normativa, per il periodo compreso dal 15 maggio al 15 settembre viene applicata una maggiorazione tariffaria del 50%.

ART.8 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART.9 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.10 – SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART.11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART.12 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART.13 – PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti le pubblicità sono esse stesse da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART.14 – DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art.10 del regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.15 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l’imposta è dovuta per anno solare di riferimento in cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L.500 o per eccesso se superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno, l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione mentre per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l’importo supera L.3.000.000.

ART.16 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune può essere dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione, fermo restando l’applicabilità della tassa O.S.A.P.

ART.17 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D’UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica od accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ART.18 – PUBBLICITA’ ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per ogni anno solare è di L. 16.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L. 1.600 (undecimo).

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di L. 16.000 per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione comunale, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo V del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistica pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superfici superiori a mq. 8.50, la maggiorazione è del 100%.

ART: 19 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di L. 16.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute maggiorazioni di cui all'art. 18, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato al licenziatario l'incarico di esercizio.; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|------------|
| a) autoveicoli con portata sup. a Kg. 3000 | L. 144.000 |
| b) motoveicoli con portata inf. a Kg. 300 | L. 96.000 |
| c) motoveicoli e veicoli non ricomprese nelle due precedenti categorie | L. 48.000 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma del D. Lgs. 507/93 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART.20 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione di forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L.64.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L.6.400 (un decimo).

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengono effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di L.4.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART.21 – PUBBLICITA' VIARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato o per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è di L.16.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano, tenuto altresì conto di quanto disposto dagli artt.23 del Codice della Strada e 51, comma 10, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Gli striscioni dovranno essere collegati ad una altezza non inferiore a mt.5, 10 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella seguita su specchi di acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di L.96.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti o simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a L.48.000. Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune previa richiesta, autorizza la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L.4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di L.12.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepite da qualsiasi "luogo pubblico" può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonia.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo di diffusione non potrà superare la misura di 65 decibel, e così nei casi previsti dal regolamento di polizia urbana.

ART.22 – RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART.23 – ESENZIONI D'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizio quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali o alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art.13 del D.Lgs. n.507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART.24 – CONTENZIOSO

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.80 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546 recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30/12/1991 n.431 contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Generale delle Entrate ex Intendenza di Finanza – ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. Dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di esposizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Generale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art.395 n.2 e n.3, c.p.c. nel termine di gg.60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg.60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 gg. dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministero contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90gg. Dalla notificazione della decisione del Ministero. Essa può, tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. Dalla presentazione del ricorso al Ministero.

ART.25 – RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg.90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.26 – PROCEDIMENTO ESECUTIVO

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/1/1998, n.43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.27 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art.3, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993 n.507, il Comune di Grado è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq.12 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo di mq.108, rilevato che la popolazione residente al 31/12/1993 ammonta complessivamente a N.9.162 unità.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui agli allegati "A" e "B", distinti per tipologia, che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art.3 comma 3, del D.Lgs.507/1993.

ART.28 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per le effettuazioni delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART.29* – MISURA DEL DIRITTO

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati è di L.2.000= per i primi 10 gg. e di L.600= per ogni periodo successivo di 5 gg.o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da “otto fino a dodici fogli” il diritto è maggiorato del 50% mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto delle pubbliche affissioni.

*** modificato con Decreto del Comitato Regionale Territoriale di Controllo di Gorizia del 22/02/1995, Prot.n.3869/94, n.progr.Comit.412**

ART.30 – PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art.15 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART.31 – RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART.32 – ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART.33 – MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a 10 gg. dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di “spazi disponibili” deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg.10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere ed il Comune è tenuto al rimborso della somma versata entro gg.90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti l’elenco degli spazi destinati alle “pubbliche affissioni” con l’indicazione della categorie alla quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ART.34 – AFFISSIONI D’URGENZA – FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L.50.000= per ogni commissione.

ART.35 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt.24 e 26 del presente regolamento.

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART.36 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Vedi allegato elenco A):

- quantità degli impianti pubblicitari attualmente presenti sul territorio:

luminosi/o illuminati	mq. 2261,8
non illuminati	mq. 3488,25

- la modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione sono quelle previste dal Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana i cui stralci relativi, sono elencati qui di seguito:

Stralcio del Regolamento Edilizio approvato con Decreto Regionale n.01835/Pres. dd. 31/07/1975.

Art.67: Infissi per insegne, iscrizioni, ecc.

“Gli infissi da apporsi alle fronti delle case come insegne, cartelli, vetrine, devono essere di aspetto tale da non nuocere al prospetto del fabbricato ed eseguirsi in modo che siano osservate le esigenze della morale e della forma linguistica, secondo il disegno approvato dal Sindaco.

Essi dovranno trovare opportuna sede nelle linee architettoniche per modo da non interromperle.

La loro sporgenza non dovrà superare i cm.6 dal filo del muro quando siano collocati ad altezza inferiore a m.2.20 dal suolo e cm.10 quando siano collocati ad un'altezza maggiore.

È ammessa l'eccezione per le scritte verticali al neon.

Non saranno permessi gli scudi d'angolo metallici con carattere di pubblicità.

La concessione della apposizione degli infissi pubblicitari è subordinata al pagamento della relativa tassa secondo le tariffe in vigore”.

Stralcio del Regolamento di Polizia Urbana approvato con atto amministrativo n.0612/323/34 del 17.01.1934.

Art.51: 2° comma:

“L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti, ecc., deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni”.

Art.56: 1° comma:

“Le insegne ed i cartelli reclame dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forme decorose”;

nonché quelle del Capo II art.26 del Regolamento Edilizio di cui sopra nella parte in cui reca norme di tutela paesaggistica nel Centro Storico della città, in ossequio alle leggi n.1089 del 01.06.1939 e n.1497 del 29.06.1939, oltre all'23 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.285 del 30.04.1992 e gli artt.47 e segg. del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.494, modificato dal D.Lgs.n.360/93.

ART.37 – CRITERI ADOTTATI PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Grado intende continuare a consentire l'installazione delle tipologie pubblicitarie di cui all'elenco più sopra allegato. Si riserva però di limitare le superfici destinate alla pubblicità nella misura del 100% in più rispetto a quelle attualmente esistenti.

ART.38 – TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICI

Vedi allegati elenchi: allegato B) e C)

La superficie minima degli impianti a Grado dovrebbe essere pari a mq.108, ovvero mq.12 ogni 1000 abitanti – a Grado 9162 – abitanti .

La superficie effettivamente utilizzata è pari a mq.363,94 come risulta dall'elenco allegato.

ART.39 – CRITERI ADOTTATI PER GLI IMPIANTI PUBBLICI

Il Comune di Grado intende consentire l'aumento delle superfici destinate agli impianti pubblici, qualora se ne riscontri la necessità, in misura non superiore al 100%.

ART.40 – RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI DEGLI IMPIANTI PUBBLICI

La superficie complessiva degli impianti pubblici viene così ripartita:

20% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

80% per le affissioni di natura commerciale.

ART.41 – ATTRIBUZIONE DELLA SUPERFICIE PER L'EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE DIVERSI DAL CONCESSIONARIO

A soggetti privati viene attribuita la superficie di mq.56 che sarà ricavata dall'installazione di nuovi impianti a cura e spese dei richiedenti.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART.42 – SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art.12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. Dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. Dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ART.43 – INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella natura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART.44 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L.200.000 a L.2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg.150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità, abusiva, in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art.16 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.45 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempreché i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e dà atto che sino alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art.23 del D.P.R. 26.10.1972, n.639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso del dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

ART.46 – DISPOSIZIONI FINALI

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26.10.1972, n.639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18.03.59, n.132, e nell'art.10 della legge 5.12.1986, n.856.

ART.47 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art.23 della legge 7.8.1990, n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.48 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'albo Pretorio comunale a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accertate.

ART.49 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507.

ART.50 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge (art.3 L.gs. 507/93 c.4).

TIPOLOGIE DEI TIPI DI PUBBLICITA'

PUBBLICITA' ORDINARIA ANNUALE

Bacheca – Vetrina
Barometro – Termometro
Cartello
Cartello su transenne spartitraffico
Cavalletto portagomme
Cavalletto portalattine
Cavalletto pubblicitario
Cestino portarifiuti
Colonnina carburante
Cristallo – Specchio
Disco
Estrattore olio
Festone di bandierine
Frangia – Mantovana – Tenda
Freccia
Scritta o altri segni grafici
Orologio pubblicitario
Palina
Sagomato – Scat. – Bid.Pallonc. ecc.
Striscione – Tela – Band. – Gonfalone
Targa – Tabella
Targa prodotti con prezzi
Decalcomania su vetrina o porta
Distributore prodotti
Esposizione portaoggetti
Portamanifesti

PUBBLICITA' ORDINARIA ANNUALE

Cassonetto
Colonnina carburante
Globo
Lanterna
Scritta o altri segni grafici
Orologio pubblicitario
Pallina
Targa
Tettoia
Bacheca – Vetrina
Mezzi polifacciali
Distributore prodotti
Cartello
Teleposter

ELENCO SPAZI PER AFFISSIONI

<u>LOCALITA'</u>	<u>QUANTITA'</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>BIFAC.</u>	<u>TIPO</u>
1. VIA CONTE DI GRADO/FR. n. 1-3	1	26.60 x 2.00	NO	<u>OM</u>
2. VIA DEI PROVVEDITORI/CONTE_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIA DEI PROVVEDITORI FR. n. 9_	1	2.00 x 1.40	SI	SV
VIA DEI PROVVEDITORI FR. n. 1_	1	2.00 x 1.40	SI	SV
3. VIA FIUME/OSPEDALE_____	1	53.00 x 2.00	NO	<u>OM</u>
4. VIA TIEPOLO/OSPEDALE_____	1	6.00 x 2.00	NO	<u>OM</u>
5. VIA MARCHESINI/VIA TIEPOLO___	1	4.40 x 3.00	NO	<u>OM</u>
VIA MARCHESINI/VIA TIEPOLO___	1	1.40 x 3.00	NO	<u>OM</u>
6. VIA ZARA FR. n. 18 _____	2	1.00 x 1.40	SI	SV
7. VIA MILANO FR. n. 16_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
8. VIA MILANO FR. n. 21_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIA MILANO FR. OSPIZIO_____	2	1.00 x 1.40	SI	SV
8. VIA DA VERAZZANO FR. OSPIZIO__	3	1.00 x 1.40	NO	SV
9. VIA PIGAFETTA_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIA PIGAFETTA_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIA PIGAFETTA_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIA PIGAFETTA_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
10. VIA S. AGATA - EX MACELLO___	6	4.80 x 1.40	NO	<u>OM</u>
11. VIA LUGNAN - EX MACELLO_____	7	4.80 x 1.40	NO	<u>OM</u>
12. VIA TRIESTE - EX MACELLO_____	1	2.90 x 1.00	NO	<u>OM</u>
13. VIA PAMPAGNOLA - EX MACELLO__	1	9.00 x 2.00	NO	<u>OM</u>
14. RIVA DANDOLO n. 1_____	3	6.00 x 3.00	NO	PO
RIVA DANDOLO n. 1_____	1	2.80 x 2.80	NO	<u>OM</u>
15. VIALE AUTOCORRIERE / DX_____	1	1.40 x 2.00	SI	SV
VIALE AUTOCORRIERE / SX_____	1	1.40 x 2.00	SI	SV
VIALE AUTOCORRIERE / DX_____	1	1.40 x 2.00	SI	SV

LOCALITA'	QUANTITA'	DIMENSIONI	BIFAC.	TIP
VIALE AUTOCORRIERE / SX_____	1	1.40 x 2.00	SI	SV
VIALE AUTOCORRIERE / DX_____	1	2.00 x 1.40	SI	SO
VIALE AUTOCORRIERE / SX_____	1	2.00 x 1.40	SI	SO
VIALE AUTOCORRIERE / DX_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIALE AUTOCORRIERE / SX_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
16. RIVA GREGORI FR. n. 3_____	1	1.40 x 2.00	SI	SV
17. VIALE PAPA GIOVANNI XXIII FR.1	4	1.00 x 1.40	SI	SV
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII FR.1	1	1.40 x 2.00	SI	SV
18. VIA DELLO SPORT - C. SPORTIVO	70	2.40 x 2.30	NO	<u>OM</u>
19. VIA DELL'INGEGNO -C. SPORTIVO	40	2.40 x 2.30	NO	<u>OM</u>
20. VIA SMAREGLIA - C. SPORTIVO__	10	2.40 x 2.30	NO	<u>OM</u>
21. RIVA FOSCOLO FR. VIA COLOMBO_	1	1.40 x 2.00	NO	SV
22. RIVA FOSCOLO/PONTE BIANCO_____	2	1.00 x 1.40	SI	SV
23. VIA GALILEI/FOSCOLO_____	1	2.00 x 1.40	NO	SO
24. VIALE ARGINE DEI MORERI FR.n.9	1	1.40 x 2.00	NO	SV
ARGINE DEI MORERI FR.n.19_____	3	1.40 x 2.00	NO	SV
ARGINE DEI MORERI/FR. VIA POLO	1	1.40 x 2.00	NO	SV
ARGINE DEI MORERI FR.n.29_____	1	1.40 x 2.00	NO	SV
- ARGINE MORERI PROPAG. DIRETTA_	1	4.00 x 2.00	NO	SV
ARGINE DEI MORERI FR.n.29_____	1	1.00 x 2.10	NO	TO
- ARGINE MORERI PROPAG. DIRETTA_	1	8.00 x 2.00	NO	TO
ARGINE DEI MORERI FR.n.29_____	1	1.40 x 2.00	NO	TO
- ARGINE MORERI PROPAG. DIRETTA_	1	24.00 x 2.00	NO	TO
ARGINE DEI MORERI FR.n.33_____	1	1.40 x 2.00	NO	TO
ARGINE DEI MOREPI FR.n.33_____	1	4.10 x 2.00	NO	TO
ARGINE DEI MOREPI FR.n.39_____	1	1.40 x 2.00	NO	<u>IR</u>
MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	1.40 x 2.00	NO	<u>IR</u>
MORERI/GIUSTI/PASINI_____	6	1.00 x 1.40	SI	SV

LOCALITA'	QUANTITA'	DIMENSIONI	BIFAC.	TIPO
MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	6.00 x 3.00	NO	PO
MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	4.80 x 2.00	NO	<u>OM</u>
MORERI/GIUSTI/PARINI_____	2	1.40 x 4.00	NO	<u>OM</u>
MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	4.90 x 4.00	NO	<u>OM</u>
MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	2.00 x 1.40	NO	<u>OM</u>
MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	2.00 x 3.00	NO	<u>OM</u>
25. VIA VESPUCCI/FR. n. 13_____	1	1.40 x 2.00	SI	SV
VIA VESPUCCI/ENTRATA PISCINA_	1	1.40 x 2.00	SI	SV
26. VIALE ITALIA/VIA VESPUCCI_____	3	1.00 x 1.40	NO	SV
VIALE ITALIA FR. n. 38_____	1	1.40 x 2.00	NO	<u>TR</u>
VIALE ITALIA FR. n. 64_____	1	1.40 x 2.00	NO	<u>TR</u>
27. VIALE DEL SOLE FR. n. 9_____	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIALE DEL SOLE FR. n. 11_____	2	1.00 x 1.40	SI	SV
28. VIA SABA _____	1	1.90 x 3.00	NO	<u>OM</u>
VIA SABA _____	1	4.00 x 1.50	NO	<u>OM</u>
VIA SABA _____	1	3.60 x 3.00	NO	<u>OM</u>
VIA SABA_____	1	6.00 x 3.00	NO	PO
29. VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 43_	1	1.40 x 2.00	SI	SV
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 47_	1	1.40 x 2.00	SI	SV
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 49_	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 49_	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 51_	1	1.00 x 1.40	SI	SV
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 77_	2	1.00 x 1.40	SI	SV

LEGGENDA

OM = ORIZZONTALE MURALE

PO = POSTER PER MANIFESTI 6.00 x 2.80

TR = TRESPOLO

SV = STENDARDO VERTICALE

SO = STENDARDO ORIZZONTALE

TO = TABELLA ORIZZONTALE

<u>S P A Z I</u>	<u>M U R A L I</u>	<u>QUANTITA'</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>SUP.</u>
1.	VIA CONTE DI GRADO/FR. n. 1-3	1	26.60 x 2.00	
2.	VIA FIUME/OSPEDALE_____	1	53.00 x 2.00	
3.	VIA TIEPOLO/OSPEDALE_____	1	6.00 x 2.00	
4.	VIA MARCHESINI/VIA TIEPOLO___	1	4.40 x 3.00	
	VIA MARCHESINI/VIA TIEPOLO___	1	1.40 x 3.00	
5.	VIA S. AGATA - EX MACELLO_____	6	4.80 x 1.40	
6.	VIA LUGNAN - EX MACELLO_____	7	4.80 x 1.40	
7.	VIA TRIESTE - EX MACELLO_____	1	2.90 x 1.00	
8.	VIA PAMPAGNOLA - EX MACELLO___	1	9.00 x 2.00	
9.	VIA DELLO SPORT - C. SPORTIVO	70	2.40 x 2.30	
10.	VIA DELL'INGEGNO -C. SPORTIVO	40	2.40 x 2.30	
11.	VIA SMAREGLIA - C. SPORTIVO___	10	2.40 x 2.30	
12.	MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	4.80 x 2.00	
	MORERI/GIUSTI/PARINI_____	2	1.40 x 4.00	
	MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	4.90 x 4.00	
	MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	2.00 x 1.40	
	MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	2.00 x 3.00	
13.	VIA SABA _____	1	1.90 x 3.20	
	VIA SABA _____	1	4.00 x 1.50	
	VIA SABA _____	1	3.60 x 3.20	

<u>T A B E L L E</u>	<u>QUANTITA'</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>SUP.</u>
----------------------	------------------	-------------------	-------------

1.	RIVA DANDOLO n.1_____	1	2.80 x 2.80	7.84
----	-----------------------	---	-------------	------

S T E N D A R D I QUANTITA' DIMENSIONI BIFACCIALI SUP.

1.	VIA DEI PROVVEDITORI/CONTE_____	1	1.00 x 1.40	SI	2.80
	VIA DEI PROVVEDITORI FR. 9_____	1	2.00 x 1.40	SI	5.60
	VIA DEI PROVVEDITORI FR. 1_____	1	2.00 x 1.40	SI	5.60
2.	VIA ZARA FR. n. 18 _____	2	1.00 x 1.40	SI	2.80
3.	VIA MILANO FR n. 16 _____	1	1.00 x 1.40	SI	1.40
	VIA MILANO FR n. 21_____	1	1.00 x 1.40	SI	1.40
	VIA MILANO FR. OSPIZIO_____	2	1.00 x 1.40	SI	2.80
4.	VIA DA VERAZZANO FR. OSPIZIO__	3	1.00 x 1.40	NO	4.20
5.	VIA PIGAFETTA_____	4	1.00 x 1.40	SI	11.20
6.	VIALE AUTOCORRIERE / DX_____	2	1.40 x 2.00	SI	11.20
	VIALE AUTOCORRIERE / SX_____	2	1.40 x 2.00	SI	11.20
	VIALE AUTOCORRIERE / DX_____	1	2.00 x 1.40	SI	5.60
	VIALE AUTOCORRIERE / SX_____	1	2.00 x 1.40	SI	5.60
	VIALE AUTOCORRIERE / DX_____	1	1.00 x 1.40	SI	2.80
	VIALE AUTOCORRIERE / SX_____	1	1.00 x 1.40	SI	2.80
7.	RIVA GREGORI FR. n. 3_____	1	1.40 x 2.00	SI	5.60
8.	VIALE PAPA GIOVANNI XXIII FR.1	4	1.00 x 1.40	SI	11.20
	VIALE PAPA GIOVANNI XXIII FR.1	1	1.40 x 2.00	SI	5.60
9.	RIVA FOSCOLO/FR VIA COLOMBO__	1	1.40 x 2.00	SI	5.60
	RIVA FOSCOLO/PONTE BIANCO_____	2	1.00 x 1.40	SI	5.60
10.	VIA GALILEI/FOSCOLO_____	1	2.00 x 1.40	NO	2.80
11.	VIALE ARGINE DEI MORERI FR.n.9	1	1.40 x 2.00	NO	2.80
	ARGINE DEI MOPERI FR.n.13_____	2	1.40 x 2.00	NO	5.60
	ARGINE DEI MOPERI/FR. VIA POLO	2	1.40 x 2.00	NO	5.60
	ARGINE DEI MORERI FR.n.29_____	1	1.40 x 2.00	NO	2.80
-	ARGINE MOPERI PROPAG. DIRETTA_	1	4.00 x 2.00	NO	8.00
	ARGINE DEI MORERI FR.n.29_____	1	1.00 x 2.10	NO	2.10

<u>S T E N D A R D I</u>	<u>QUANTITA'</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>BIFACCIALI SUP.</u>	
- ARGINE MORERI PROPAG. DIRETTA_	1	8.00 x 2.00	NO	16.00
ARGINE DEI MORERI FR.n.29_____	1	1.40 x 2.00	NO	2.80
- ARGINE MORERI PROPAG. DIRETTA_	1	24.00 x 2.00	NO	48.00
ARGINE DEI MORERI FR.n.33_____	1	1.40 x 2.00	NO	2.80
ARGINE DEI MORERI FR.n.33_____	1	4.10 x 2.00	NO	8.20
MORERI/GIUSTI/PARINI_____	6	1.00 x 1.40	SI	8.40
12. VIA VESPUCCI/FR n. 13_____	1	1.40 x 2.00	SI	5.60
VIA VESPUCCI/ENTRATA PISCINA_	1	1.40 x 2.00	SI	5.60
13. VIALE ITALIA/VIA VESPUCCI_____	3	1.00 x 1.40	SI	8.40
14. VIALE DEL SOLE FR. n. 9_____	1	1.00 x 1.40	SI	2.80
VIALE DEL SOLE FR. n. 11_____	2	1.00 x 1.40	SI	11.20
9. VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 43_	1	1.40 x 2.00	SI	5.60
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 47_	1	1.40 x 2.00	SI	5.60
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 49_	1	1.00 x 1.40	SI	2.80
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 49_	1	1.00 x 1.40	SI	2.80
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 51_	1	1.00 x 1.40	SI	2.80
VIALE ORSA MAGGIORE FR. n. 77_	2	1.00 x 1.40	SI	5.60
<u>T O T A L E</u>		<u>M E T R I</u>		<u>285.30</u>

<u>P O S T E R</u>	<u>QUANTITA'</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>SUP.</u>
1. MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	6.00 x 3.00	18.00
2. VIA SABA_____	1	6.00 x 3.00	18.00
3. RIVA DANDOLO_____	3	6.00 x 3.00	18.00
<u>T O T A L E</u>		<u>M E T R I</u>	<u>54.00</u>

<u>T R E S P O L I</u>	<u>QUANTITA'</u>	<u>DIMENSIONI</u>	<u>SUP.</u>
1. VIALE ITALIA FR. n. 38_____	1	1.40 x 2.00	4.20
. VIALE ITALIA FR. n. 64_____	1	1.40 x 2.00	4.20
2. ARGINE DEI MORERI FR.n.39_____	1	1.40 x 2.00	4.20
3. MORERI/GIUSTI/PARINI_____	1	1.40 x 2.00	4.20
<u>T O T A L E</u>		<u>M E T R I</u>	<u>16.80</u>